

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Dott. Paolo Maria Covini

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

Dott.ssa Fatima Ierardi

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

A TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

Milano, 17 gennaio 2024

Newsletter 2024/001:

- **Legge di Bilancio 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 – Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - misure in tema lavoro**
- **Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche per l'anno 2024 – Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216**
- **Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale – Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 - residenza fiscale delle persone fisiche e regime rimpatriati**

La Legge del 30 dicembre 2023, n. 213, “Legge di Bilancio 2024”, è stata pubblicata sulla G.U. 30 dicembre 2023, n. 303. La Legge di Bilancio 2024 è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024, rientranti nell'ambito di **interesse dei datori di lavoro/sostituti d'imposta** (in attesa di ulteriori note per l'effettiva applicazione delle stesse).

Le altre misure fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2024 saranno oggetto di trattazione separata in altra News Letter.

Sempre con riferimento alle **persone fisiche**, di seguito si riportano anche alcuni cenni in merito alle novità fiscali introdotte dai Decreti Legislativi emanati per la prima attuazione della Riforma Fiscale: Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, per la riforma IRPEF, e Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, per la riforma in materia di fiscalità internazionale.



CONCENTER
STUDIO TOZZA

Studio
CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

CPR Tale S.t.p.r.l.

Società tra Professionisti

Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Tel +39 02 89750245 – 02 6774181

Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Reg. Imprese di Milano n° 08441260968

Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968

emails: info@cprtale.it

www.cprtale.it

1. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI

È estesa all'anno 2024 l'applicazione dell'aliquota del 5% (imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali regionali e comunali) su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa, ribadendo dunque quanto già espresso per l'anno 2023.

È ridotta dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell'anno 2023 (ed ora, 2024); a proposito, si ricorda che l'applicazione della tassazione agevolata

- sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (attenzione: la valutazione degli incrementi ai fini della tassazione agevolata, dev'essere puntuale, preventiva ed indicata in accordi aziendali di secondo livello, con l'eventuale asseverazione sindacale ai fini della deducibilità integrale dei costi; l'erogazione "unilaterale" di premi da parte del datore di lavoro, senza alcuna valutazione predefinita degli indici di produttività (ad esempio premi stabiliti ex post dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico in base all'utile a consuntivo, etc.) è soggetta ai criteri ordinari di tassazione)
- sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro)

trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI

La riduzione dell'aliquota contributiva IVS a favore dei lavoratori dipendenti è prevista anche per l'anno 2024, ovvero l'esonero contributivo è pari:

- al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di € 1.923, ovvero
- al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a € 1.923 euro e non eccede l'importo di € 2.692

3. LIMITE DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS

Per l'anno 2024, in deroga a quanto stabilito dall'art.51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
- le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica, gas naturale) e delle spese per l'affitto della prima casa ed interessi sul mutuo relativo alla prima casa

entro il limite complessivo di € 1.000.

Il limite di esenzione è aumentato ad € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (come per l'anno 2023, ai fini dell'applicazione del limite più elevato, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di aver diritto ad esso, indicando i codici fiscali dei figli a carico).

4. COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24

Per i contribuenti è previsto l'obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in caso di compensazione - tramite Mod. F24 – di contributi Inps e premi Inail.

La compensazione è vietata per chi ha debiti erariali di importo superiore a € 100.000.

La decorrenza (ed operatività) della disposizione è demandata a provvedimenti d'intesa tra Agenzia delle Entrate, Inps e Inail (la Legge di Bilancio individua, comunque, la data del 1° luglio 2024).

5. MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI

È previsto l'obbligo per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare entro il 31 dicembre 2024 polizze assicurative a copertura di danni a fabbricati, terreni, macchinari, attrezzi industriali, etc., causati da eventi catastrofali e calamità naturali (frane, alluvioni, sismi, inondazioni ed esondazioni) che dovessero verificarsi sul territorio nazionale.

Ovviamente, tale possibilità è preclusa per imprese i cui beni immobili siano gravati da abuso edilizio o privi delle consuete autorizzazioni.

In caso di inadempimento, sono previste sanzioni e le imprese non hanno la precedenza in caso di assegnazione di contributi o agevolazioni di carattere finanziario (pubbliche) anche con riferimento ad eventi calamitosi e catastrofali.

6. INDENNITA' DI DISCONTINUITA' REDDITUALE ED OPERATIVA (ISCRO)

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano in modo abituale attività di lavoro autonomo (diversa da attività commerciale) è prevista l'indennità di discontinuità reddituale ed operativa (ISCRO), purché essi possiedano i seguenti requisiti:

- non devono essere titolari di pensione diretta e non devono essere assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie
- non devono beneficiare dell'Assegno di inclusione
- il reddito di lavoro autonomo relativo all'anno precedente la presentazione della domanda, dev'essere inferiore al 70% della media dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda
- nell'anno precedente alla presentazione della domanda, devono aver dichiarato un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato in base agli indici Istat
- devono essere in regola con i contributi obbligatori
- devono essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni (alla data di presentazione della domanda), per l'attività per la quale sono iscritti alla gestione previdenziale Inps

Il diritto alla percezione dell'ISCRO termina in caso di cessazione della partita IVA.

I percettori dell'ISCRO sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamento professionale.

Per la fruizione di tale indennità la domanda va inoltrata telematicamente all'Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.

L'indennità è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; la decorrenza della fruizione è fissata al 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'ISCRO è erogata per 6 mesi dall'Inps e costituisce reddito.

L'importo è pari al massimo ad euro 800 mensili e non può essere inferiore ad € 250 mensili (tali importi sono soggetti a rivalutazione Istat).

7. RETTE DI ASILI NIDO E FORME DI SUPPORTO PER BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE

Per i nati dal 1° gennaio 2019 viene confermata l'attribuzione di un buono pari ad un importo minimo di € 1.500 su base annua, ai fini del pagamento di rette per asili nido pubblici e privati; il buono è confermato per l'introduzione di forme di supporto (presso la propria abitazione) per bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi e croniche patologie.

Il valore del buono è incrementato in base al valore dell'ISEE e composizione del nucleo (fino ad un massimo di € 3.600).

La domanda va inoltrata all'Inps dal genitore richiedente (allegando idonea documentazione attestante le rette per gli asili nido o impossibilità del bambino di frequentare asili nido a causa di patologie croniche).

8. CONGEDO PARENTALE

È prevista, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale (oltre la previsione dell'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese), un'indennità pari al 60% (anziché 30%) per un mese, ed entro il sesto anno di età del bambino, fermo restando che rimane invariata la durata massima del congedo parentale.

Per il mese ulteriore al primo, per il solo anno 2024 l'indennità è pari all'80% della retribuzione (anziché 60%).

La disposizione si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità (o, in alternativa, di paternità) termina dopo 31 dicembre 2023.

9. DECONTRIBUZIONE PER LAVORATRICI CON FIGLI

Un ulteriore esonero contributivo è stabilito per le lavoratrici (con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) con figli, madri di tre o più figli;

dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è previsto un esonero contributivo Inps pari al 100% dei contributi a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, fino al limite massimo di € 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile;

per il solo anno 2024 l'esonero contributivo è previsto anche per le lavoratrici madri di due figli.

10. CENNI SUL REGIME DI TASSAZIONE IRPEF VIGENTE PER IL 2024 (DECRETO LEGISLATIVO N. 216 DEL 30 DICEMBRE 2023 IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE)

In merito al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche, per il periodo d'imposta 2024, di seguito le aliquote Irpef per scaglioni di reddito:

- fino a € 28.000 23%
- oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
- oltre € 50.000 43%

Per il periodo d'imposta 2024 la detrazione per i redditi fino ad € 15.000 è incrementata da € 1.880 ad € 1.955. Le detrazioni per i figli a carico continuano ad essere riconosciute relativamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni, che possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 (€ 4.000 se di età non superiore a 24 anni).

Altresì, non si rilevano modifiche in merito alle detrazioni per coniuge (ed altri familiari) a carico.

Per il periodo d'imposta 2024 il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad € 15.000; per il diritto al trattamento l'imposta lorda dovrà essere di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023.

In realtà il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000 e € 28.000, ma in presenza di una specifica condizione (oltre quella dell'imposta lorda superiore alla detrazione da lavoro), ovvero che la somma di:

- detrazioni per carichi di famiglia
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
- detrazione per oneri

sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

11. CENNI SUL SU REGIME DI TASSAZIONE IRPEF 2024 (DECRETO LEGISLATIVO N. 209 DEL 27 DICEMBRE 2023 IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE)

L'art. 2, comma 2, del TUIR è così sostituito: *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.*

Sono resi più stringenti i requisiti di accesso al regime fiscale dei lavoratori “impatriati”.

Per i contribuenti che dal periodo d'imposta 2024 trasferiscono la residenza in Italia (e che producono redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo - per esercizio di arti e professioni), il reddito ai fini fiscali concorre limitatamente al 50% del suo ammontare entro il limite annuo di € 600.000.

Le condizioni sono le seguenti:

- i lavoratori non devono essere stati residenti (fiscalmente) in Italia nei tre periodi di imposta precedenti il trasferimento; in caso di attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto per cui il contribuente è stato impiegato all'estero o di un impiego in Italia presso un soggetto appartenente allo stesso gruppo di imprese, il requisito minimo di permanenza all'estero è incrementato a sei o sette periodi di imposta, rispettivamente:
 - nel caso in cui il lavoratore non sia stato impiegato in precedenza in Italia presso lo stesso soggetto o gruppo;
 - nel caso in cui il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, sia stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o gruppo
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni
- l'attività lavorativa deve essere svolta in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta
- i lavoratori devono possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La percentuale di reddito ai fini fiscali è ridotta al 40% nel caso in cui il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita di un figlio durante la fruizione del regime agevolato.

Il regime, di durata quinquennale (a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente si trasferisce) è limitato ai cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e, qualora non iscritti, che abbiano avuto la residenza in uno Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni, per i tre anni in cui il contribuente è stato all'estero.

Il regime in vigore nell'anno 2023 continua ad essere applicato per coloro che trasferiscono la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023 e per i lavoratori sportivi che entro tale data hanno stipulato il contratto di lavoro.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto